

Allegato D

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE "Genio Civile Valdarno Centrale"

Sede di Prato

Prat.n. - Prat. SIDIT n..... – Proc. SIDIT.....

DISCIPLINARE

recante le condizioni per la concessione di porzioni di suolo demaniale appartenenti ad un'area del demanio fluviale del torrente Piestro, località il Piestro nel Comune di Pistoisa (PT), individuata nel foglio 122, nel tratto antistante la particella n. 42 per una superficie di circa 71,60 m² ad uso parcheggio privato come dagli elaborati conservati agli atti dell'ufficio;

Il sottoscritto

(se persona fisica)

Sig./ra _____

nato/a a _____ il _____

cod. Fisc. _____, residente a _____,

Via/Piazza _____,

(se persona giuridica)

Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____,

C.F. _____, non in proprio ma in qualità di

titolare/legale rappresentante/procuratore speciale/Presidente del Consiglio di

Amministrazione/Amministratore Delegato (oppure) giusta procura speciale

Rep. N. _____ del _____ ai rogiti del

Notaio _____ (iscritto al Collegio notarile

Distretto di _____) della Ditta/Società

Allegato D

_____, con sede legale in _____, C.F. _____,

(se ente pubblico)

Il Sig./ra _____ nato/a a _____

il _____, C.F. _____, non in

proprio ma in qualità di legale rappresentante dell'Ente

_____, con sede legale in _____,

C.F. _____,

(di seguito indicato come "Concessionario")

preso atto che il presente disciplinare sarà sottoposto ad approvazione con

decreto di concessione sottoscritto dal dirigente della Amministrazione

Concedente (di seguito indicata come "Concedente"), si impegna all'osservanza

delle seguenti condizioni e prescrizioni:

ART. 1 - Oggetto della concessione

1.1 Oggetto della concessione è l'occupazione a titolo esclusivo e temporaneo di

porzioni di suolo demaniale appartenenti ad un'area del demanio fluviale del

fosso Piestro nel Comune di Pistoisa (PT), identificato nel reticolo idrografico di

cui alla L.R. 79/2012 e s.m.i. col codice MV 17943, individuata nel foglio 122

nel tratto antistante la particella n. 42 come dagli elaborati conservati agli atti

dell'ufficio, per una superficie di circa 71,60 m² ad uso parcheggio privato.

ART. 2 - Oneri ed obblighi del Concessionario

2.1 Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, è tenuto a munirsi di tutti i titoli

abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti

dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

2.2 ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, mantenendola in

Allegato D

buono stato;

2.3 a sollevare la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale, anche in difetto dell'allertamento meteo di cui al successivo articolo 3 -Ulteriori obblighi ed oneri-, assumendosi gli oneri del risarcimento;

2.4 rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica o privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso, anche a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale, e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'uso dell'area, assumendosi gli oneri del risarcimento;

2.5 a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque e la conservazione del bene;

2.6 a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

2.7. a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria

Allegato D

autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa

avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le

predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in ripristino, a

propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza

alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento di eventuali

danni;

2.8 ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli

oneri tributari;

2.9 assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle

aree demaniali interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

2.10 dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o

guasto causato in generale per effetto del presente atto, in conformità alle

prescrizioni che saranno dalla competente autorità idraulica;

2.11 è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie

spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche,

compresa la messa in ripristino dello stato dei luoghi, che a giudizio

insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il

buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni

altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

2.12 non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di

concessione; qualora l'area oggetto di concessione sia stata data in affitto dal

concessionario, l'affittuario, ai sensi dell'art. 36 comma 6 bis del R/60/2016 e

s.m.i., rimane obbligato insieme al concessionario nei confronti della

amministrazione concedente per tutto il periodo di validità del contratto stipulato

con il concessionario medesimo. L'affittuario è obbligato nei modi e nei termini

Allegato D

del concessionario.

ART. 3 - Ulteriori obblighi ed oneri

3.1 Il Concessionario è il solo ed unico responsabile della sicurezza di quanti, a vario titolo, accedono all'area oggetto della concessione e pertanto ne garantisce un costante ed adeguato presidio, provvedendo a sospendere tempestivamente le attività, ad evacuare l'area e ad interdirne gli accessi;

3.2 Il Concessionario, in dipendenza di quanto sopra, non ha diritto ad avanzare alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento di sorta o proroga della data di scadenza della concessione, sia nei confronti l'amministrazione concedente, sia verso le amministrazioni pubbliche competenti alla tutela del superiore interesse pubblico;

3.3 Il Concessionario è obbligato a lasciare libero il passo, anche ai mezzi di manutenzione, per l'accesso ai terreni demaniali lungo il corso d'acqua non dati in concessione.

3.4 il Concessionario nella gestione dell'area deve evitare interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo.

Art. – Clausola di solidarietà

[presente solo nel caso di concessione rilasciata a due o più soggetti]

I concessionari, cointestatari della concessione in oggetto e condebitori sono, ex articolo 1292 e ss c.c., tenuti in solido all'adempimento di tutti oneri, prescrizioni, adempimenti previsti dal presente disciplinare;

Gli stessi indicano il Sig. _____ quale referente unico per i rapporti col settore competente ai sensi dell'art.10 del Regolamento 60/R/2016.

ART. 4 - Durata della concessione

4.1 La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) decorrenti dal decreto di

Allegato D

concessione, e non sarà rinnovabile.

ART. 5 – Canone e imposta regionale

5.1 Il canone annuo di concessione a seguito di espletamento della manifestazione d'interesse, è stabilito in € _____ e sarà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato nell'anno precedente.

5.2 Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto anche se il Concessionario non posa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia;

5.3 In caso di rinuncia da parte del concessionario, lo stesso è consapevole che rimarrà obbligato al rispetto di quanto contenuto nel presente atto fino all'emanazione del provvedimento di cessazione anticipata della concessione;

5.4 L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine dell'annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;

5.5 Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora ex re).

5.6 il Concessionario dovrà corrispondere, contestualmente al canone, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato nella misura determinata dall'art. 17 della L.R. 68 del 4/10/2016, così come modificata con l'art. 12 della L.R. 57/2017, e secondo le

Allegato D

modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con DPGR 60/R del
12/8/2016 e s.m.i.

5.7 Il mancato pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 5.6,
nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi di mora al tasso
legale vigente nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello
stabilito con termine ultimo per il pagamento.

ART. 6 – Cauzione e garanzia

6.1 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, il
Concessionario attesta con la sottoscrizione del presente disciplinare, l'avvenuto
deposito a favore della Regione Toscana di una cauzione di € _____ nelle
forme di legge, sulla quale l'Amministrazione regionale potrà rivalersi,
rimanendo il concessionario obbligato al reintegro della cauzione prestata in
caso di intervenuto incameramento della stessa da parte dell'Amministrazione
regionale.

6.2 La garanzia di cui sopra è svincolata entro 60 giorni dal termine della
concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento
degli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del disciplinare.

6.3 Le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere.

ART. 7 — Revoca

7.1 Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della
presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato qualora
intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o
qualora il Concessionario non ottemperi, dopo un sollecito scritto, all'esecuzione
dei lavori in difformità alle prescrizioni contenute nel decreto di concessione,
sulle porzioni di aree demaniali aggiudicate a seguito della manifestazione

Allegato D

d'interesse, o per ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse.

ART. 8 Decadenza

8.1 la concessione potrà, con provvedimento motivato, essere revocata, sospesa o modificata anche parzialmente in qualunque momento e senza obbligo di indennizzo, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o pubblica utilità o di pubblico interesse;

8.2 L' inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente disciplinare, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente disciplinare;

b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;

c) assenza di un'ordinaria manutenzione dell'area in oggetto ; ai fini del mantenimento del buon regime delle acque dopo che sia intervenuto il sollecito scritto;

d) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

e) esecuzione dei lavori in difformità alle prescrizioni contenute nel decreto di concessione;

8.3 Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

8.4 Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate, per le spese sostenute e per il canone già pagato per l'anno di

Allegato D

riferimento;

8.5 fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il

Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e

all'eventuale ripristino;

8.6 nel caso di mancato rilascio, lo sfratto è eseguito in via amministrativa.

ART. 9 - Cessazione della concessione

9.1 Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra

indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per

il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.

9.2 Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo

all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario.

ART. 10 – Efficacia

10.1 La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce presupposto per il

rilascio del decreto di concessione; gli effetti della concessione decorrono dalla

data del decreto.

ART. 11 - Rinvio a leggi e regolamenti

11.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si

applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed

in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle

acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti

nel territorio dove i beni sono ubicati.

ART. 12 - Domicilio legale

Agli effetti della presente scrittura privata, il Concessionario elegge domicilio

legale presso la sede _____.

ART. 13 - Registrazione fiscale

Allegato D

L'onere relativo alla imposta di registro della presente scrittura presso l' Agenzia

delle Entrate è a carico del Concessionario, il quale provvederà a sua cura e

spese al versamento delle spese di registrazione; gli adempimenti relativi alla

richiesta di registrazione saranno curati dall'Amministrazione concedente.

Il presente atto sarà registrato presso l' Agenzia delle Entrate in caso d'uso, ai

sensi dell'art. 2 della tariffa , parte II, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131:le

relative spese saranno a carico del soggetto richiedente la registrazione.

Restano in ogni caso a carico del Concessionario tutte le altre spese inerenti la

concessione, compresa l'imposta di bollo.

ART. 14 – Foro competente

Ogni controversia derivante dal presente atto o comunque ad essa connessa sarà

deferita all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Firenze

Letto, approvato, e sottoscritto.

F.to in data il Concessionario _____

Pistoia li

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del codice civile,

dichiara espressamente di accettare tutti gli obblighi a proprio carico stabiliti agli

artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11.

il Concessionario _____